

# TI\_GERICHTE 11.2002.103 vom 22. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.103](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.103)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.103 du 22 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.103 del 22 settembre 2003

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Secondo l'art. 423 b cpv. 3 CPC la procedura di appello è sospesa quando è pendente una procedura cautelare in prima sede. Il Pretore avendo statuito in concreto il 25 agosto 2003 sull'istanza presentata dell'attore per ottenere la modifica dell'assetto provvisorio, nulla osta più all'emanazione della sentenza.

### E. 2

Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra cui la competenza per materia (art. 97 n. 3 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata, emessa dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (come risulta dalla busta d'intimazione), è stata presa dal Pretore avv. \_\_\_\_\_. Tale magistrato è stato titolare della sezione 6 fino al 31 maggio 2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_) ed è stato sostituito il 12 giugno 2002 dall'avv. \_\_\_\_\_ (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_), eletta il 29 maggio 2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_). Si pone dunque la questione di sapere se il Pretore \_\_\_\_\_ fosse ancora competente per materia a statuire, il 26 agosto 2002, nel caso in esame.

### E. 3

Giusta l'art. 7 cpv. 2 LOG nel Distretto di Lugano vi sono sei Pretori, tutti con residenza nel capoluogo e con giurisdizione sull'intero Distretto. La loro competenza per materia è fissata dal regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (\_\_\_\_\_). Alla fattispecie si applica il regolamento del 21 agosto 1985, quello del 26 novembre 2002 essendo entrato in vigore solo il 1° gennaio 2003. Ora, la sezione 6, in particolare, “esercita[va] per l'intero Distretto le attribuzioni relative al diritto di famiglia e alle commissioni rogatorie” (art. 1 lett. f del regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2002). Sotto questo profilo la sentenza impugnata, che riguarda una causa di divorzio, emana senz'altro dalla sezione competente. Il problema consiste nel fatto che, quel 26 agosto 2002, il Pretore avv. \_\_\_\_\_ non era più titolare di sezione 6, ma era passato sin dal 1° giugno 2002 alla sezione 1, la quale non ha alcuna competenza in materia di diritto di famiglia (art. 1 lett. a del regolamento).

### E. 4

I Pretori che dirigono le singole sezioni sono designati dai Pretori stessi; il presidente della Pretura provvede alla relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale (art. 2 del regolamento). Tale pubblicazione assicura, tra l'altro, la regolare composizione del tribunale giudicante, in ossequio a quanto garantisce l'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale ( Hottelier , Les garanties de procédure, in: Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 816 in alto). Ora, il regolamento citato non prevedeva che il Pretore di una sezione potesse subentrare al Pretore in carica di un'altra sezione – sia pure con il di lui consenso – se non in caso di “impedimento legale del Pretore competente e del suo Segretario assessore” (art. 3 del regolamento). Anche in tali ipotesi di duplice impedimento, comunque sia, il Pretore della sezione 6 era supplito da quello della sezione 4, non da quello della sezione 1 (art. 3 lett. f). Né risulta che, nella fattispecie, il Pretore avv. \_\_\_\_\_ sia stato chiamato dai colleghi a sostituire l'avv. \_\_\_\_\_ – ammesso e non concesso che ciò fosse possibile applicando per analogia il noto art. 2 del regolamento – nella causa in esame o in altre, né tanto meno consta che una tale designazione sia mai stata pubblicata sul Foglio ufficiale.

### **E. 5**

Ne segue che il 26 agosto 2002 l'avv. \_\_\_\_\_ non era più abilitato a statuire come Pretore della sezione 6. Certo, la causa in esame è stata da lui condotta sino al dibattimento finale. Proprio per tenere conto di simili evenienze, nondimeno, l'art. 74 cpv. 2 LOG stabilisce che in casi del genere occorre ripetere il dibattimento finale davanti al nuovo giudice, salvo diverso accordo fra le parti. Il 1° gennaio 2003, come detto, è entrato in vigore un nuovo regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano, il cui art. 1 cpv. 5 dispone che il presidente della Pretura può derogare al riparto dei compiti fra singoli Pretori disciplinato dall'art. 1 cpv. 2 ove “la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad altre sezioni o la suddivisione del lavoro lo giustifichino”. A parte il fatto però che al momento in cui il Pretore ha statuito quel regolamento non era ancora stato emanato, che il vecchio regolamento prevedeva solo la ripartizione delle cause “in entrata” (art. 5 cpv. 1) e che nemmeno è dato di sapere se la deroga al riparto ordinario prevista dal nuovo art. 1 cpv. 5 si applichi anche a cause giunte al dibattimento finale, in concreto la causa di divorzio è stata regolarmente assegnata alla sezione 6. Non si pone quindi, in concreto, problema di riparto.

### **E. 6**

Rimane il fatto, ciò posto, che nella fattispecie la sentenza è stata emanata da un Pretore incompetente per materia. Ora, come si è ricordato (consid. 2), la competenza per materia è un presupposto processuale e gli atti di procedura che difettano di un presupposto processuale sono nulli (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Tale vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). È vero che, trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale), la sanzione della nullità va applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la quale è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Se non che, nella fattispecie la sentenza è stata regolarmente appellata. Deve dunque esserne accertata la nullità.

### **E. 7**

Quanto all'invito a ritenere valida la sentenza “per motivi di economia processuale”, è appena il caso di rilevare che il rispetto dei presupposti processuali non dipende da tale

criterio. E il rispetto dei presupposti processuali trascende nel formalismo eccessivo solo qualora l'ossequio della forma si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione, nel senso che il nuovo giudizio sanato nella forma risulterebbe necessariamente uguale, nella sostanza, a quello annullato. Nel caso specifico nulla suffraga un'ipotesi del genere, poiché il Pretore competente conserva tutta la sua libertà di giudizio e non è vincolato in alcun modo a quanto ha deciso il suo predecessore. Spetterà al Pretore che dirige la sezione 6, davanti al quale la causa è ripristinata, convocare le parti a un nuovo dibattimento finale sulla domanda formante oggetto del dispositivo n. 2 – salvo rinuncia degli interessati (art. 74 cpv. 2 LOG) – e statuire nuovamente al riguardo.

## **E. 8**

Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerata l'eccezionalità del caso, si giustifica nondimeno di soprassedere al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto, l'appellante ottiene causa vinta sul principio, ma è impossibile prevedere quale sarà l'esito della petizione davanti al Pretore competente. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può essere accolta. Con un reddito complessivo di fr. 4756.– mensili e un fabbisogno di fr. 2864.– (cfr. decreto del 25 agosto 2002), l'interessato dispone di un agio mensile di fr. 1892.–. Quand'anche fosse tenuto a versare un contributo alimentare di fr. 1020.– mensili, come chiede la moglie nell'appello contro il decreto cautelare, la disponibilità di fr. 872.– mensili gli permette senz'altro di far fronte al pagamento delle spese di causa. L'analoga domanda presentata dalla moglie merita invece accoglimento, l'indigenza di lei risultando con sufficiente verosimiglianza dagli atti, mentre il diritto di riscuotere il contributo alimentare non può darsi – allo stato attuale delle cose – come acquisito. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è dichiarata nulla. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 4. \_\_\_\_\_ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.